

Legge regionale 11 maggio 1988 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili

Art. 17

Viabilità forestale(programma 1.4.1.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 26 bis della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come inserito con l' articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.

2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 4083 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l' anno 1988.

3. Per le finalità previste dall' articolo 26 ter della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come inserito con l' articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1988.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito alla Rubrica n. 14 - programma 1.4.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 4093 (2.1.234.3.10.11.) con la denominazione: << Finanziamenti alle Comunità montane per la progettazione, l' esecuzione e la manutenzione di opere di viabilità forestale - fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1988.